



# CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N.  
Data di registrazione

39  
19/03/2020

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". - INTERDIZIONE AL PUBBLICO DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, PISTE CICLABILI, DIVIETO DI USO DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DELLE AREE GIOCO.**

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

*Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.*

*Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e Imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che all’art. 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), commi 1 e 2, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:

*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*

*2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, applicabile all’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello locale;

CONSIDERATO che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

DATO ATTO che, a seguito dell’interlocuzione con la Direzione Generale, che ha rappresentato la presenza di un tasso di contagi all’interno del Distretto Centro dell’ASL TO 3 più alto e rilevante a livello epidemiologico, con rischi di effetti negativi sulla possibilità delle strutture sanitarie di gestire la situazione;

RILEVATO necessario, pertanto, intervenire con misure maggiormente stringenti in modo da controllare gli spostamenti delle persone, evitando ogni spostamento che non sia indispensabile ai sensi di legge;

RITENUTO, quindi, di disporre, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, l’interdizione al pubblico, dalle ore 12.00 del 19 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020 ore 23,59 (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, piste ciclabili, divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e delle aree gioco;

RICHIAMATI il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

L’interdizione al pubblico, dalle ore 12.00 del 19 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020 ore 23,59 (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di:

### **Aree verdi Comunali – Parchi giochi e giardini:**

1. Parco Largo Andruetto;
2. Parco Anna Frank;
3. Parco di piazza Falcone e Borsellino;

4. Area verde e Area attrezzata parco Baden-Powell, da intendersi anche come intera area verde intorno al Mulino;
5. Parco giochi e Area cani di via Paperia;
6. Parco giochi di via Trento;
7. Parco giochi e Area attrezzata di via Kennedy/via San Rocco;
8. Area attrezzata e Parco giochi zona Viulè via Alfieri;
9. Parco giochi via Torino;
10. Campetti di quartiere via Alfano;
11. Parco giochi e campo di quartiere via Abba;
12. Campo di quartiere via Dante Alighieri;
13. Area verde attrezzata di fronte al cimitero via Nino Costa;
14. Parco giochi via Saluzzo;
15. Parco giochi e campo da calcio Regione Garola;

e comunque di tutte le altre aree verdi, parchi, giardini di proprietà pubblica, tratti di piste ciclabili, piastre e attrezzature sportive e di gioco.

### **DISPONE**

- Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Città Metropolitana di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
- Responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale della Città di Piosasco, Antonio Demasi.

### **RENDE NOTO**

- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

Il Sindaco

**Sindaco**  
PASQUALE GIULIANO / INFOCERT SPA